



TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO DEL G.I.P.

Il Giudice per le indagini preliminari

Esaminata l'istanza (ed i relativi Allegati) depositata il 20 novembre 2012 nella segreteria della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, con la quale il dottor Bruno Ferrante, in qualità di Presidente del C.d.A. di ILVA s.p.a., chiedeva ai PP.MM. dottori Franco Sebastio - Procuratore della Repubblica, Pietro Argentino - Procuratore Aggiunto, Mariano E. Buccoliero e Giovanna Cannarile - Sostituti Procuratori, di disporre, in quanto organo competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 321 comma 3 c.p., *“la revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del G.I.P. di Taranto in data 25.07.2012 e confermato, con parziale riforma, dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Riesame con ordinanza in data 20.08.2012, e per l'effetto disporre l'immediata restituzione delle aree e degli impianti attualmente sottoposti al vincolo cautelare reale”*.

Rilevato, in particolare, quanto specificato alle pagine 4 e pag. 21 dell'istanza, ove si legge:
“ ... Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27.10.2012 veniva pubblicato il “Decreto DDA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, di riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto Siderurgico della società ILVA S.p.a., sito nel Comune di Taranto e Statte”, contenente nuovi limiti, prescrizioni e condizioni di esercizio.

ILVA S.p.a. intende esercitare nel rispetto della disciplina portata dalla novellata Autorizzazione Integrata Ambientale, e dunque far fronte agli adempimenti ivi prescritti e ai costi all'uopo necessari.

L'impegno finanziario derivante dall'applicazione del novellato regime autorizzatorio non può essere in alcun modo fronteggiato da ILVA S.p.a., se non a seguito dell'immediata revoca del sequestro preventivo dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto e della conseguente ripresa dell'attività produttiva, secondo quanto previsto nel citato Decreto DDA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 di riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ...

“... L'urgenza del provvedimento richiesto [la revoca del sequestro] è altresì motivata dalla comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 16.11.2012 pervenuta alla società in successiva data 19.11.2012, con la quale il Ministero, reso apposito parere in merito alla congruenza di quanto proposto dalla società e dato esplicito conto della conformità di ogni singola prescrizione, prescrive all'azienda di “dare immediato corso a quanto indicato dalla Commissione IPPC nel più breve tempo possibile” ...”.

Letto il parere espresso dai PP.MM. il 22.11.2012, motivato nei termini che seguono.

La richiesta viene motivata sostanzialmente con la circostanza, che, una volta emesso in data 27.10.2012 il decreto di riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.a., per poter attuare tutte le prescrizioni contenute nello stesso, la predetta società ed i suoi organi direttivi dovrebbero riottenere l'utilizzo degli impianti (inclusi quelli sequestrati) anche a fini produttivi.

Al riguardo va evidenziato che, intanto, vi è un provvedimento del Tribunale del Riesame, su cui si è formato il giudicato cautelare, che esclude in modo categorico tale possibilità, atteso il

sicuro perpetuarsi di emissioni inquinanti non controllate, sicché una siffatta situazione non potrebbe mai scongiurare il **protrarsi dell'attività criminosa** ipotizzata nel predetto provvedimento, ~~attività che, per quanto emerge dalle relazioni dei custodi-amministratori, non si~~ è, peraltro, mai fermata ed in relazione alla quale vi è sempre stato un netto rifiuto da parte degli organi direttivi dello stabilimento siderurgico a soddisfare le richieste dei custodi-amministratori di conoscere i dati relativi alla produzione dell'acciaio nei periodi ante e post sequestro.

In realtà, **il decreto di riesame della A.I.A.**, contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza, **non "depenalizza" né potrebbe scriminare il perpetuarsi delle condotte criminali in atto**, trattandosi di provvedimento amministrativo inidoneo a scongiurare la finalità di cui all'art. 321, c. 1, c.p.p. e per la quale è stato adottato il decreto di sequestro, confermato da provvedimento giurisdizionale **non impugnato**.

A ciò aggiungasi che appare veramente assurdo motivare l'istanza di revoca **con ragioni di natura economica che dovrebbero prevalere sulle esigenze cautelari** sottese alla misura in atto e, quindi, giustificare l'attività produttiva illecita finalizzata a conseguire il profitto necessario ad attuare le nuove misure previste dall'A.I.A.

Sostanzialmente, viene richiesto all'A.G. di concorrere nella protrazione dell'attività criminosa stante l'indiscussa sussistenza attuale delle emissioni fuggitive e diffuse, nocive per la salute delle persone.

Peraltro, per adottare le misure previste dall'A.I.A. sarebbe sufficiente una semplice richiesta di autorizzazione all'A.G., pur permanendo il vincolo reale.

In relazione, poi, alle osservazioni di carattere tecnico, va evidenziato che vi è stato un incidente probatorio che ha consacrato, nel pieno contraddittorio delle parti, come l'attività del siderurgico sia la causa dell'inquinamento per cui è processo. Del resto, il recente rapporto "*Ambiente e salute a Taranto: evidenze disponibili e indicazioni di sanità pubblica*", redatto da un gruppo di studio dell'Istituto Superiore di Sanità, ha non solo confermato le risultanze tecniche del predetto incidente probatorio, ma ha altresì evidenziato la particolare pericolosità del PM 10 riscontrato nel territorio tarantino per la presenza nelle relative particelle di sostanze altamente dannose per la salute umana (benzo(a)pirene).

OSSERVA.

Si condividono integralmente i fondati e corretti rilievi svolti dai PP.MM. nel parere trasmesso a questo Ufficio, ai quali vanno aggiunte le osservazioni tutte – che qui si richiamano – espresse nel provvedimento emesso in data **26 settembre 2012** da questo g.i.p., con il quale veniva **rigettata** la richiesta, avanzata dal legale rappresentante di ILVA s.p.a. il 18.09.2012, di "*utilizzo degli impianti ..., allo scopo di una attività produttiva finalizzata alla sostenibilità economica e alla realizzazione del risanamento*".

L'istanza in esame si fonda, essenzialmente, su due ordini di argomentazione, riguardanti l'uno l'adozione del Decreto di riesame dell'A.I.A. per il siderurgico dell'ILVA s.p.a. di Taranto, e l'altro le deduzioni in materia epidemiologica, medica, chimica e tecnologico-impiantistica, di cui alle relazioni allegate all'istanza.

Orbene, con riferimento a dette **DEDUZIONI DI TIPO TECNICO-SCIENTIFICO** svolte nell'istanza (ove si legge, pag. 5, che si tratta di "*considerazioni tecnico-scientifiche, organicamente elaborate da alcune tra le più autorevoli e accreditate Autorità del contesto accademico, scientifico e professionale in ambito nazionale e internazionale, in materia epidemiologica, medica, chimica e tecnologico-impiantistica: considerazioni radicalmente contrastanti con tutti i rilievi e con tutte le conclusioni formulate dai Periti del Giudice per le Indagini Preliminari in sede di incidente probatorio, in relazione a ciascuno dei temi fattuali essenziali sia alla formulazione delle contestazioni elevate, sia in ogni caso alla*

pretesa sussistenza di un pericolo per l'integrità dell'ambiente e della salute pubblica"), si osserva quanto segue.

- ~~Lungi dal rappresentare esiti di consulenze di parte, le risultanze degli~~ accertamenti peritali svolti dai dottori Mauro Sanna, Nazzareno Santilli, Rino Felici e Roberto Monguzzi, e dai professori Annibale Biggeri, Maria Triassi e dott. Francesco Forastiere, costituiscono **prove processuali**, assunte nelle forme (proprie del dibattimento) dell'incidente probatorio e nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio delle parti. In particolare, detti periti sono stati ritualmente sottoposti ad esame orale condotto dai Difensori delle parti, indagati compresi (tra i quali quelli dell'indagato – all'epoca – Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'ILVA s.p.a.), i quali, pur avendo proceduto alla nomina di propri consulenti, non producevano, in quella sede alcuna relazione. Le risultanze di tali accertamenti hanno positivamente superato il vaglio del g.i.p. e del Tribunale del riesame, che ne ha riconosciuta la piena attendibilità e la cui decisione, giova ricordarlo, non essendo stata essa impugnata con ricorso alla Suprema Corte, è oggetto di c.d. **giudicato cautelare**. Ne consegue che del tutto ininfluenti appaiono, allo stato, le *“deduzioni (esse sì, di parte) di tipo tecnico-scientifico”* allegate dal richiedente al di fuori di ogni dialettica processuale e senza, quindi, che su di esse possano interloquire – così da consentire una adeguata valutazione della fondatezza e pertinenza delle deduzioni stesse – i periti le cui conclusioni si contestano.
- Peraltro, non può sottacersi che dalle numerose relazioni redatte dai custodi-amministratori dei beni in sequestro, tutte agli atti del procedimento (si veda, tra le più recenti, la articolata e complessa relazione depositata, con i relativi allegati, il 19.11.2012 – *“Parere relativo all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza aziendale per la prevenzione degli incidenti rilevanti e del modello organizzativo e gestionale per la sicurezza negli ambienti di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione”*) e dalle informative che il N.O.E. ha redatto a seguito di interventi svolti presso lo stabilimento siderurgico nel corso dell'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo di cui si chiede la revoca (anch'esse agli atti del fascicolo), emergono fatti e circostanze che confermano appieno la fondatezza e validità delle conclusioni della perizia chimica sulle gravi criticità strutturali e funzionali degli impianti ILVA e le loro pesantissime ricadute in termini di impatto ambientale.
- Vanno poi segnalati, a fronte delle considerazioni difensive di tipo tecnico-scientifico che contestano la *“pretesa sussistenza di un pericolo per l'integrità dell'ambiente e della salute pubblica”*:
- lo *“Studio di coorte sulla mortalità e morbosità nell'area di Taranto”*, a cura di Francesca Mataloni, Massimo Stafoggia, Ester Alessandrini, Maria Triassi, Annibale Biggeri e Francesco Forastiere, pubblicato sulla rivista scientifica *“E&P - Epidemiologia & Prevenzione”* n. 36(5) di settembre-ottobre 2012. La pubblicazione di tale studio (al quale si rimanda, e che presenta quale obiettivo quello di *“fornire, attraverso uno studio di coorte, un quadro di mortalità e ospedalizzazione delle persone residenti nei Comuni di Taranto, Massafra e Statte, in particolare dei residenti nei quartieri più vicini ai complessi industriali, dopo aver tenuto conto del livello socioeconomico”*, e che perviene alla seguente conclusione: *“I risultati di questo studio mostrano un'importante relazione tra stato socioeconomico e profilo sanitario nell'area di Taranto. Dopo aver tenuto conto di tale effetto, i quartieri più vicini alla zona industriale presentano un quadro di mortalità e ospedalizzazione più compromesso rispetto al resto dell'area studiata”*), vale a segnalare che **l'indagine epidemiologica** condotta nel presente procedimento dai periti epidemiologi, prof.ri Triassi e Biggeri e dott. Forastiere, **ha positivamente superato il vaglio della cosiddetta peer review** (valutazione *inter pares*, o *revisione dei pari* ovvero *revisione paritaria*), ossia della valutazione esperta eseguita da **specialisti della comunità scientifica internazionale** per verificarne l'idoneità alla pubblicazione scientifica su riviste specializzate, valutazione che, dunque, accredita come scientificamente validi i risultati

dello studio stesso;

- il Rapporto “Ambiente e salute a Taranto: evidenze disponibili e indicazioni di sanità pubblica”, a cura di Pietro Comba, Susanna Conti, Ivano Iavarone, Giovanni Marsili, Loredana Musmeci. Tale Rapporto, redatto da un gruppo di studio dell’Istituto Superiore di Sanità con la collaborazione, tra gli altri, di operatori della ASL di Taranto, costituisce il completamento dello (aggiornamento) dello studio S.E.N.T.I.E.R.I. - ISS (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento – Istituto Superiore di Sanità) relativo agli anni 2003 - 2008, di cui alla documentazione acquisita in sede di incidente probatorio all’udienza del 30.03.2012 (v. Parte Prima, paragrafo 7.2). In tale Rapporto sono evidenziati anche “i risultati dello studio esplorativo di biomonitoraggio tra gli allevatori delle masserie della provincia di Taranto che il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto attivò negli anni scorsi a seguito del ritrovamento di notevoli quantità di diossina e PCB nel latte e nelle carni di allevamento insistenti nei dintorni dell’area industriale di Taranto” (v. nota del 24.10.2012 a firma del Direttore del citato Dipartimento di Prevenzione, dott. Michele Conversano, con la quale il Rapporto veniva trasmesso al Procuratore della Repubblica di Taranto).

Si legge a pag. 66 di detto : “Considerazioni conclusive” sugli “Aspetti sanitari dell’inquinamento atmosferico”.

Le sintetiche considerazioni svolte in questo documento identificano nei microinquinanti organici presenti nel PM₁₀ i principali fattori di rischio per la salute attribuibili all’attività dello stabilimento siderurgico, ed evidenziano impatti sanitari differenziati nello spazio e nelle modalità di esposizione in funzione delle loro proprietà chimico-fisiche e delle modalità del rilascio nell’ambiente. In particolare i residenti nel quartiere Tamburi sperimentano in inverno e primavera esposizioni significative a B(a)P per via inalatoria per la maggior parte del tempo. Responsabile di detta esposizione è l’emissione di IPA dalla cokeria che risulta significativa per quantità e modalità di emissione. Le cause che determinano queste emissioni rendono difficile la loro gestione tecnologica e pongono il problema della prossimità tra sorgente di emissione ed aree urbanizzate. In questo contesto, la riduzione della capacità produttiva dell’impianto, o la sua delocalizzazione anche scaglionata nel tempo, appaiono al momento come le più efficaci misure di mitigazione del rischio sanitario nell’area di Tamburi.

L’analisi probabilistica di rischio, sebbene basata su dati incerti o poco specifici perché recuperati dalla letteratura, indica che l’esposizione a PCDD/Fs e PCB-DL dei residenti nel quartiere Tamburi non incide significativamente sull’*intake* settimanale ritenuto accettabile dalla Commissione Europea e configura un rischio analogo a quello dei residenti in altre aree urbane. Diversamente, la deposizione al suolo di PCDD/Fs e PCB-DL e la loro capacità di penetrare nella catena alimentare rende questi composti pericolosi per ingestione attraverso gli alimenti. Ciò implica la possibilità della loro intercettazione tramite un più stringente controllo dei prodotti locali dell’agricoltura e dell’allevamento destinati al consumo umano.

Alle pagine 68 e seguenti sono poi, riportati i risultati dello “Studio esplorativo di biomonitoraggio tra gli allevatori delle masserie della provincia di Taranto”, che ha riguardato 45 persone che hanno lavorato come allevatori presso masserie dislocate nel territorio della provincia di Taranto.

L’obiettivo dello studio era di “condurre un primo esame conoscitivo sui livelli biologici di inquinanti persistenti quali metalli e composti organo clorurati [policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), comunemente indicati come “diossine”, e policlorobifenili (PCB)] tra gli allevatori delle aziende zootecniche di Taranto”.

Si legge a pag. 73.

I livelli di concentrazione mediamente osservati negli allevatori di masserie nella fascia 0-15 km dal polo industriale sono consistentemente più elevati di quelli osservati a maggiore distanza. Questa tendenza è coerente con i risultati del monitoraggio alimentare condotto dalla ASL che ha rilevato in questa area numerose non conformità rispetto ai limiti di legge.

La differenza dei livelli di concentrazione aumenta di significatività statistica con l’aumentare dell’età ed è massima per i soggetti >65 anni (dati non in Tabella). Pur non essendo disponibili per questa fascia di età specifici dati di confronto per la popolazione generale italiana, si osserva che i valori di concentrazione relativi ai pochi soggetti (n=4) residenti nell’area a 0-15 km si collocano in un range di valori (70-100 µgTE/g grasso) che sono tra i più elevati di quelli osservati in questi anni nella popolazione generale dei Paesi industrializzati (dati non in Tabella).

Per quanto riguarda gli NDL-PCB, la tendenza che si osserva per le due aree e per le diverse fasce di età è sovrapponibile a quella osservata per diossine e DL-PCB.

Nel complesso, i livelli di concentrazione rilevati si collocano in un intervallo di valori nell'ambito dei quali generalmente è poco probabile osservare un aumento della frequenza di effetti avversi. Tuttavia si evidenzia come il carico inquinante corporeo, funzione sia dell'età che della distanza dal polo industriale, riveli che vi sia un presumibile impatto differenziale determinato dalle emissioni del polo industriale stesso che subiscono una diluizione con l'aumentare della distanza. Appare opportuno ricordare come l'OMS ritenga che l'esposizione a diossine e sostanze diossina-simili anche a livelli compatibili con i valori guida di sicurezza sanitaria (es. TDI, TWI) possa comunque determinare "sottili" effetti avversi di fatto di difficile rilevabilità

Di seguito, le considerazioni conclusive sul predetto biomonitoraggio.

I risultati di questa indagine preliminare ed esplorativa indicano alcuni fattori potenzialmente in grado di spiegare la variabilità nei livelli ematici dei composti esaminati, soprattutto per quanto attiene ai composti organoclorurati.

Per questa classe di sostanze l'età viene confermata essere un determinante dei livelli misurati nelle popolazioni umane; la durata dell'attività lavorativa e la distanza delle masserie dal polo industriale sembrano essere altri fattori potenzialmente predittivi dei valori osservati; la non conformità delle matrici alimentari nell'insieme delle masserie precedentemente monitorate dalla A5L di Taranto, mostra associazioni con i livelli ematici misurati per alcune famiglie di composti.

Per quanto riguarda i livelli ematici dei metalli analizzati, non sono emersi in questo studio particolari condizioni che sembrano spiegare la variabilità dei valori osservati tra gli allevatori. Alcuni elementi, però, quali manganese in particolare, ma in parte anche arsenico, cadmio e piombo, posizionano questo gruppo di soggetti nella fascia medio-alta di esposizione della popolazione di riferimento.

E' opportuno sottolineare che dato il carattere esplorativo di questa indagine e la bassa potenza statistica dovuta alla modesta numerosità del campione, i risultati vanno considerati nel loro complesso come suggestivi di alcune ipotesi che devono essere approfondite e vagliate in indagini di adeguato disegno e numerosità, in particolare l'ipotesi che la concentrazione ematica di diossine e PCB decresca all'aumentare della distanza delle masserie dal polo industriale.

Nel complesso si ritiene, quindi, che ulteriori studi debbano essere condotti con la finalità di caratterizzare adeguatamente l'esposizione degli allevatori (con l'eventuale inclusione dell'esposizione occupazionale determinata dalle attività agricole) e degli abitanti di Taranto più in generale, agli inquinanti oggetto di questa indagine, anche in termini di analisi delle matrici ambientali e degli alimenti prodotti e consumati in loco.

Si riportano, infine, le considerazioni con cui si chiude il Rapporto dell'ISS (pag. 92 e segg.).

Il quadro della mortalità delle persone residenti nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto che emerge dalle analisi riportate in questa relazione è critico.

I risultati dell'analisi di mortalità svolta secondo la metodologia del progetto SENTIERI mostrano che sia tra gli uomini che tra le donne, in entrambi i periodi considerati (1995-2002, 2003-2009), sono presenti eccessi di mortalità per le principali cause di morte, specifiche sedi tumorali e specifiche patologie, come anche per la mortalità infantile. Questo quadro di mortalità documenta uno stato di salute dei residenti nel SIN di Taranto sfavorevole rispetto alla popolazione regionale, in particolare per le patologie la cui eziologia ammette fra i propri fattori di rischio accertati o sospettati le esposizioni ambientali presenti nel sito.

Nel nostro Paese è in atto ormai da varie decadi una complessiva diminuzione della mortalità, che si riflette nel noto e descritto fenomeno dell'aumento dell'attesa di vita e ciò si riverbera anche sulla popolazione residente nel SIN di Taranto. L'andamento dei tassi standardizzati di mortalità nel SIN di Taranto nel periodo 1980-2008 mostra una diminuzione della mortalità generale e per importanti cause, ma il loro confronto con i corrispondenti tassi di mortalità standardizzati regionali e nazionali evidenzia che in questa area il quadro della mortalità rimane sempre critico. Infatti, nel SIN di Taranto si osservano tassi di mortalità significativamente superiori alla media regionale per la quasi totalità del periodo e delle cause esaminate; in entrambi i generi, inoltre, i tassi sono superiori anche alla media nazionale, per ampi periodi e per cause molto rilevanti, in particolare tra gli uomini. Merita particolare attenzione il fatto che i livelli di mortalità maschile del SIN di Taranto si siano mantenuti nell'intero arco temporale considerato sempre significativamente superiori non solo a quelli pugliesi, ma anche a quelli italiani, per importanti patologie quali il tumore del polmone e le malattie del sistema respiratorio nel loro complesso e croniche in particolare. Anche tra le donne si osservano segnali di criticità, quali un marcato aumento nel trentennio della mortalità per tumori polmonari e, a partire dalla fine degli anni 90, valori significativamente più elevati rispetto alla media nazionale della mortalità per malattie ischemiche del cuore.

Anche la mortalità infantile presenta valori più elevati nel SIN di Taranto che in Puglia ed in Italia, seppure senza raggiungere la significatività statistica.

L'esame dell'incidenza dei tumori nel biennio 2006-2007 nel SIN di Taranto mostra, rispetto al resto della provincia, eccessi per tutti i tumori, tumore maligno del polmone e linfoma non Hodgkin sia tra gli uomini che tra le donne. Inoltre si registra tra gli uomini un eccesso per il mesotelioma e tra le donne per il tumore della mammella. Per la maggior parte delle sedi l'eccesso, seppur non sempre statisticamente significativo, è presente anche quando si utilizzano per il confronto i tassi Sud e Isole.

Come dimostrato da Mataloni et al (2012), anche dopo avere considerato i determinanti sociali, i residenti nei

quartieri di Tamburi, Borgo, Paolo VI e nel comune di Statte hanno mostrato una mortalità più elevata rispetto al riferimento. Nei quartieri Paolo VI e Tamburi si osserva un incremento, in entrambi i generi, per tutti i tumori e le malattie cardiovascolari. Per le malattie respiratorie il rischio è incrementato nel quartiere Paolo VI (uomini); nello stesso quartiere, in entrambi i generi, si osserva un aumento per le malattie dell'apparato digerente, il quadro che è emerso dall'analisi della mortalità è sostanzialmente confermato dall'analisi dei ricoveri.

L'analisi dei dati ambientali suggerisce che i microinquinanti organici presenti nel PM₁₀ costituiscono i principali fattori di rischio per la salute attribuibili all'attività dello stabilimento siderurgico. La molteplicità delle sorgenti di emissioni e le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche di detti composti inducono impatti diversi sulla salute pubblica. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e benzo(a)Pirene (B(a)P), provenienti da emissioni diffuse, impattano prevalentemente nel quartiere Tamburi. Diossine (PCDD e PCDF) e policlorobifenili (PCB), sebbene la loro concentrazione non evidenzia per il quartiere Tamburi rischi più alti di una generica area urbana, necessitano di essere controllati. La loro origine da emissioni convogliate suggerisce di prestare particolare attenzione agli impatti in aree più lontane dallo stabilimento.

I risultati dell'indagine di biomonitoraggio condotta tra gli allevatori della provincia di Taranto evidenziano che la concentrazione ematica di diossine e policlorobifenili decresce all'aumentare della distanza delle masserie dal polo industriale. Per quanto riguarda i livelli ematici dei metalli, non sono emersi fattori in grado di spiegare la variabilità dei valori osservati, anche se i livelli di alcuni elementi quali manganese, arsenico, cadmio e piombo si posizionano nella parte medio-alta della distribuzione osservata nella popolazione italiana di riferimento. Occorre sottolineare che i risultati di questa indagine, dato il carattere esplorativo e la bassa potenza statistica dovuta alla modesta numerosità del campione, vanno considerati nel loro complesso soltanto come suggestivi di alcune ipotesi che devono essere approfondite e vagliate in studi di adeguati disegno e dimensioni. Nel complesso, lo studio suggerisce la necessità di condurre un'approfondita caratterizzazione dell'esposizione degli allevatori, e degli abitanti di Taranto più in generale, agli inquinanti persistenti quali metalli e composti organoclorurati, anche in termini di analisi delle matrici ambientali e degli alimenti prodotti e consumati in loco.

Appare in questo quadro prioritario un intervento di risanamento ambientale teso a ridurre i livelli di esposizione a polveri di origine industriale, con particolare riferimento ai quartieri di Tamburi, Borgo, Paolo VI e al comune di Statte. Premesso infatti che la procedura di AIA attualmente in corso ha la finalità di ridurre l'emissione dei contaminanti e che questa azione è comunque positiva in termini di mitigazione dei rischi per la salute, si ritiene che eventuali iniziative integrative adottate dalle autorità sanitarie dovrebbero incidere sulla riduzione dell'esposizione umana. A tal fine, si segnala che la cokeria è la sorgente di emissione diffusa più rilevante di idrocarburi policiclici aromatici e che la sua collocazione in prossimità dell'area urbanizzata necessita di un'attenta valutazione. Ogni intervento di mitigazione dei rischi, previa opportune verifiche degli organismi competenti, dovrà essere accompagnato da un adeguato piano di monitoraggio ambientale e sanitario (con riferimento a quest'ultimo si rinvia alla proposta di protocollo redatta dagli scriventi e inviata in data 5 ottobre 2012 all'OMS per commenti).

Quanto, poi, ai profili argomentativi riguardanti l'adozione del DECRETO DI RIESAME DELL'A.I.A. per il siderurgico dell'ILVA s.p.a. di Taranto, che avrebbe, secondo il richiedente, *"una pregnanza giuridica autonoma, da sola sufficiente a inibire ogni ipotetico giudizio di permanenza del presunto pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze dei reati contestati"* (pag. 5), poiché *"nessuna Autorizzazione Integrata Ambientale sarebbe stata novellata e pubblicata dalle competenti Autorità Amministrative ... se l'intero iter non fosse saldamente fondato sulla consapevolezza dell'assenza di un pericolo per l'integrità dell'ambiente e della salute pubblica"* (pag. 7), cosicché *"la pubblicazione del Decreto di riesame dell'A.I.A. comporta la certa insussistenza (quantomeno) del pericolo sotteso all'applicazione del sequestro"* (pag. 8), si rileva che la lettura del provvedimento in questione non consente di affermare che esso sia fondato su specifici studi o accertamenti di tipo tecnico-scientifico in grado di confutare le evidenze probatorie, acquisite nel presente procedimento penale, che convergono chiaramente nel denunciare l'esistenza, nella zona del tarantino, di una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, diffuse e fuggitive, dello stabilimento ILVA s.p.a. e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico che presentano le accertate e persistenti criticità ambientali di cui si è diffusamente detto nel decreto di sequestro e nell'ordinanza del Tribunale del riesame, oggetto – si ribadisce – di giudicato cautelare.

Davvero non si comprende come possa sostenersi, seriamente, che il solo fatto dell'adozione della

nuova AIA valga, di per sé, a “*inibire ogni ipotetico giudizio di permanenza del presunto pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze dei reati contestati*”.

~~Vengono in mente, a~~ tal proposito, le parole usate nella “*Relazione territoriale di aggiornamento sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia*”, approvata il 17.10.2012 dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (in atti), ove si legge, tra l’altro, in relazione alla procedura istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, “... una sorta di “patente” per lo svolgimento di attività intrinsecamente pericolose. Si tratta di una procedura che teoricamente consente che la problematica concreta rimanga “silenziosa”, come se l’esistenza del “pezzo di carta” (autorizzazione amministrativa) possa assumere un ruolo salvifico, in termini di assicurazione della non incidenza dell’attività sulla salute e sulla vita delle persone ...”.

Che l’attività produttiva dell’ILVA sia **tuttora, allo stato attuale degli impianti e delle aree in sequestro**, altamente pericolosa per la salute dei lavoratori e dei cittadini dei vicini centri abitati, è un fatto incontrovertibile.

Ed è del pari evidente che della **attualità del pericolo** e della **attualità delle gravi conseguenze dannose per la salute e l’ambiente**, ascrivibili alle emissioni tossiche derivanti dall’attività dell’area a caldo del siderurgico tarantino, **la nuova AIA non si preoccupa affatto**, posto che l’esercizio dell’attività produttiva – anche per quanto riguarda le aree ed impianti sottoposti a sequestro preventivo-cautelare e, perciò, senza facoltà d’uso – non è stato subordinato alla **preventiva, immediata e completa attuazione** delle misure necessarie a far sì che per produrre acciaio non si provochi malattia e morte, come avviene **tuttora**.

I tempi di realizzazione delle misure prescritte dalla nuova AIA (a prescindere dalla valutazione della adeguatezza delle stesse) risultano **incompatibili** con le **improcrastinabili** (come ha sottolineato lo stesso Tribunale del riesame) **esigenze di tutela della salute della popolazione locale e dei lavoratori del siderurgico, tutela – alla quale è funzionale il sequestro preventivo-cautelare disposto con decreto del 25.07.2012 – che non può essere sospesa senza incorrere in una inammissibile violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 32** (diritto alla salute, riconosciuta dalla Costituzione quale “*fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività*”) e **41 della Costituzione** (che limita la libertà di iniziativa economica privata, la quale “*non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*”).

Dunque, non soltanto l’adozione della nuova AIA non vale affatto a dimostrare che sia venuta meno la situazione di attuale, concreto e grave pericolo a fronte della quale è stato disposto, ex art. 321 comma 1 c.p.p., il sequestro preventivo delle aree e degli impianti da cui provengono – come confermato da provvedimento coperto, si sottolinea nuovamente, da giudicato cautelare – le emissioni tossiche dell’ILVA, pericolose e nocive per la salute umana e l’ambiente, ma v’è da chiedersi come sia possibile, alla luce delle emergenze probatorie del presente procedimento penale che hanno imposto l’adozione del vincolo cautelare sui predetti impianti, autorizzare comunque l’ILVA, *alle attuali condizioni e nell’attuale stato degli impianti in sequestro*, a continuare da subito l’attività produttiva, senza **prima** pretendere, a tutela della incolumità dei lavoratori e della popolazione locale, che siano realizzati gli interventi indispensabili per l’eliminazione delle predette situazioni di pericolo (*id est*, che si interrompa finalmente il protrarsi delle attività criminosa per le quali si procede ed in relazione alle quali la proprietà ed il *management* dell’ILVA sono sottoposti, altresì, a misura cautelare personale).

Si considerino, sempre in tema di nuova AIA, le osservazioni ed i rilievi svolti dai custodi-amministratori nella relazione depositata il 19.11.2012 (sopra menzionata), e nella Appendice C alla stessa relazione (“*Sintesi delle attività connesse alla procedura amministrativa di Autorizzazione Integrata Ambientale e stato di attuazione delle prescrizioni disposte con Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.08.2011 come integrato dal Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del*

26.10.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”), a cui si rimanda, non senza evidenziare, a proposito della incompatibilità tra i tempi di realizzazione delle misure prescritte nella nuova AIA e le indifferibili, urgenti esigenze preventive-cautelari a tutela delle quali è stato disposto il noto vincolo reale, quanto si legge alle pagine 14-15 della richiamata Appendice C:

“... Alla luce della mole di documentazione transitata tra il Gruppo di Lavoro della Commissione IPPC e la Direzione ILVA delle aree non sottoposte a sequestro, si rilevava la incompletezza formale e sostanziale dei documenti alla base del procedimento di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché del provvedimento AIA già rilasciato in data 04.08.2011.

In riferimento al Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), preso atto che la Direzione di Stabilimento delle aree non sottoposte a sequestro non aveva provveduto ad inviare le Disposizioni di Servizio, disattendendo quanto chiesto dagli scriventi (custodi-amministratori) in data 05.10.2012 ed omettendo informazioni essenziali ai fini del procedimento di riesame AIA, si trasmettevano le stesse.

Ad ogni modo, avendo riscontrato che parte delle prescrizioni indicate nelle predette Disposizioni di Servizio erano state confermate nel PIC, tuttavia, si riteneva che gli **interventi prescritti non risultassero esaustivi rispetto alle criticità ambientali in essere**. In particolare, si riteneva che le scadenze temporali previste per l'attuazione delle prescrizioni del PIC, di fatto, non erano compatibili con i livelli di rischio attestati dalle perizie effettuate dai tecnici nominati dalla Procura e dal Tribunale di Taranto e confermate dagli scriventi (custodi-amministratori).

Infatti, si evidenziava che alcune prescrizioni quali, ad esempio, la copertura dei parchi minerari, il controllo dello slopping, il filtro a manica relativo al camino E312, ecc., che prevedevano ulteriori fasi di studio di fattibilità, di fatto, avrebbero protratto i tempi di attuazione degli stessi interventi già previsti dal Provvedimento di AIA rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 04.08.2011.

Inoltre, rilevato che i limiti di emissione previsti dal Parere Istruttorio Conclusivo, in conformità a quanto indicato dalle BAT Conclusions, risultano essere più restrittivi rispetto a quelli vigenti, e che **il criterio di compensazione dei limiti emissivi** (detto "criterio di bolla"), previsto dal PIC relativo al rispetto dei valori limite per il parametro polveri "in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area cokeria (...) e dalle torri di spegnimento (...)" (Cfr. Pag. 24-47 del PIC), **risultava unicamente applicabile in relazione ai "valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie", di cui alla Parte IV – Sezione 1 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in deroga a quanto previsto all'articolo 270, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**, si faceva presente che tali limiti emissivi non avrebbero potuto essere rispettati pur in vigenza del provvedimento autorizzativo considerate le criticità impiantistiche attualmente riscontrate.

Altresi, in riferimento ai limiti produttivi previsti nel PIC ovvero relativi alla prescrizione "di limitare, dal rilascio del procedimento di riesame dell'AIA, la produzione a non oltre 8 milioni tonnellate/anno di acciaio, riferita all'anno solare", si evidenziava l'inefficacia della limitazione data poiché la produzione media storica dello Stabilimento era proprio di 8 milioni tonnellate/anno di acciaio con 4 altiforni in esercizio. Tale dato era confermato per l'anno 2012 (ad oggi, 7 milioni di tonnellate). Si evidenziava, pertanto, che era necessario, a parere degli scriventi (custodi-amministratori), che la limitazione produttiva imposta, affinché potesse risultare efficace in termini di emissioni, dovesse essere proporzionata rispetto all'effettiva produzione annuale di stabilimento e non rispetto alla capacità produttiva massima potenzialmente prevista, come comunicato dalla Direzione ILVA con note prot. n. 176 e 177 del 26.09.2012".

Vengono in considerazione, infine, i seguenti rilievi svolti nella richiesta in esame, in tema di dedotta "impossibilità di ottemperare al decreto di revisione dell' A.I.A. in costanza di sequestro preventivo". Si legge a pagina 12 della richiesta:

" ... Il dato pare ovvio, ma la drammaticità della presente fattispecie processuale rende doverosa ogni

chiarezza, altrove superflua: il nuovo quadro autorizzatorio postula interventi e investimenti, anche nel breve termine, per valori che comportano il ricorso al credito, ciò che risulta impossibile in costanza di provvedimenti limitativi della proprietà e della gestione dello stabilimento.

Ne consegue che **o cessa il vincolo cautelare reale** posto sull'area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto, **o l'ottemperanza all'incisivo piano di interventi di adeguamento e il rispetto dei nuovi limiti di emissione diviene da subito economicamente insostenibile**. *Tertium non datur*. E se il sequestro preventivo dovesse permanere, l'ovvia insostenibilità economico-finanziaria delle novellate condizioni di esercizio - e della finalità d'eccellenza e di unicità nel contesto europeo, che le anima - condurrebbe inevitabilmente alla definitiva cessazione dell'attività produttiva e alla chiusura del polo produttivo ...".

A fronte dei termini, piuttosto ultimativi, di tale argomentazione, si richiamano le considerazioni già svolte dal questo g.i.p. nel provvedimento, reso il 26.09.2012, di rigetto di analoga richiesta avanzata il 18.09.2012 dal legale rappresentante di ILVA s.p.a., volta ad ottenere l'autorizzazione alla *"utilizzazione degli impianti ..., allo scopo di una attività produttiva finalizzata alla sostenibilità economica e alla realizzazione del risanamento"*.

Premesso che il vincolo cautelare è stato confermato dal Tribunale del riesame (con provvedimento non impugnato e pertanto coperto da giudicato cautelare) che, riconosciuta la gravità ed attualità della emergenza sanitaria ed ambientale determinata dalle emissioni inquinanti dello stabilimento tarantino, ha rimodulato le - sole - modalità esecutive del sequestro in rapporto al ruolo e alla autonomia decisionale dei tecnici già nominati dal g.i.p. circa le concrete opzioni operative, e perdurando le gravi, ineludibili ed urgenti finalità preventivo-cautelari doverosamente perseguite con il disposto sequestro, deve affermarsi l'insussistenza dei presupposti che ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. legittimano la revoca del vincolo cautelare.

Richiamate le osservazioni svolte sul punto dai PP.MM. ed integralmente condivise da questo giudice, si aggiunge che trattasi di una prospettazione - quella della necessità di continuare l'attività produttiva per conseguire i profitti necessari per la *"economica sostenibilità"* degli interventi di risanamento - radicalmente inaccettabile, che fa ricorso, pretestuosamente, a categorie concettuali del tipo *"inesigibilità economica"* in funzione di una delimitazione degli obblighi gravanti *ex lege* sull'ILVA s.p.a. per gli interventi di risanamento aziendale ed ambientale.

Invero, ribadito che non si può certamente parlare di inesigibilità tecnica o economica quando è in gioco la tutela di beni fondamentali quali la salute e la vita delle persone e la salubrità dell'ambiente [v. anche sentenza n. 372/04 del 10.06.2004 della Corte di Appello di Taranto, pagg. 123 e 127, dove si ribadisce, condivisibilmente, che *"né difficoltà di carattere tecnico né di ordine economico possono essere accampate per legittimare la violazione della legge penale e la lesione di beni e diritti costituzionalmente garantiti"*], ci si limita a rilevare, nel solco di quanto evidenziato dai PP.MM., che la richiesta di revoca del sequestro per continuare l'attività produttiva - la cui devastante nocività e pericolosità è stata riconosciuta, con parole chiare e forti, dallo stesso Tribunale del riesame [il quale non ha mancato di prendere altresì in considerazione (v. pag. 112 dell'ordinanza) *"... la continuità nel tempo dei fatti illeciti, la durezza dell'offesa anche in considerazione delle difficoltà ed onerosità del ripristino delle normali caratteristiche del territorio locale, nonché i notevoli profitti conseguiti omettendo quegli investimenti che dovevano essere realizzati per abbattere o quanto meno fortemente ridurre le emissioni inquinanti ..."*] - , al fine di affrontare gli impegni finanziari necessari per gli **interventi di risanamento aziendale ed ambientale a cui l'ILVA non può sottrarsi, ove intenda davvero, e finalmente, produrre acciaio presso il siderurgico di Taranto senza recare danno alla sicurezza e alla dignità umana (art. 41 Cost.)**, appare a dir poco sconcertante, detta richiesta prescindendo da qualsiasi considerazione in merito alla perpetuazione, che sarebbe implicata da un provvedimento di accoglimento, di situazioni lesive e pericolose per la salute degli abitanti di Taranto e dei lavoratori dell'ILVA: perpetuazione della quale, come correttamente osservato dai PP.MM. nel parere espresso, l'A.G. si renderebbe corresponsabile, ove accedesse alla prospettazione *de qua*.

Nessun pregio può poi riconoscersi all'argomento secondo il quale il chiesto dissequestro sarebbe necessario per la pratica, ~~materiale attuazione delle prescrizioni~~ della nuova AIA. Sul punto, richiamate le condivisibili considerazioni dei PP.MM., si evidenzia che dalla data del sequestro ad oggi, come si evince chiaramente dalle varie relazioni redatte dai custodi-amministratori, tra le quali quella depositata il 19.11.2012, l'ILVA ha sistematicamente posto in essere, attraverso il suo attuale management, atteggiamenti ostruzionistici, se non proprio manifestamente elusivi, rispetto alle disposizioni impartite dai custodi – peraltro **in costanza di una attività produttiva che l'ILVA non ha mai interrotto, nonostante il vincolo reale e la negazione della facoltà d'uso a fini produttivi** – per assicurare *“l'eliminazione delle situazioni di pericolo e l'attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti”*, posti dal Tribunale del riesame quali obiettivi urgenti ed improcrastinabili del sequestro. Si consideri, quale esempio, il fatto che l'ILVA non abbia dato, a tutt'oggi, *“attuazione alla disposizione relativa alla “immediata installazione del sistema di monitoraggio delle condizioni meteo-climatiche e della rete di videosorveglianza e della automazione del sistema di bagnamento, non avendo provveduto alla consegna dei lavori alla Società Project Automation”* (v. pagg. 30/31 della richiamata relazione dei custodi-amministratori depositata il 19.11.2012).

Appare chiaro, dalle risultanze delle varie sentenze definitive emesse nel corso degli anni, a far data dal 1998, nei confronti dei vertici dell'ILVA, dalle (altre) inequivocabili emergenze evidenziate nel decreto di sequestro (tra cui i vari Accordi di programma sottoscritti nel tempo dall'ILVA e puntualmente disattesi ¹) e dalle numerose intercettazioni di cui si è diffusamente riferito nella ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa da questo g.i.p. (anche nei confronti della proprietà ILVA: Emilio e Fabio RIVA) in data 22.11.2012 ed eseguita il 26.11.2012, come la strategia operativa astutamente adottata dai vertici dell'ILVA, di fronte agli obblighi di intervento a tutela dell'ambiente, sia quella di *temporeggiare*, limitandosi ad impegnarsi, ad esempio, a presentare, di volta in volta, meri *studi di fattibilità*, progetti, piani, ecc., ai quali, ovviamente, non segue alcun intervento concreto che non sia di puro *maquillage* e, in quanto tale, dai costi notevolmente contenuti.

Non sembra affatto, dunque, che la preoccupazione principale dei vertici ILVA, pur a fronte delle gravissime ipotesi delittuose per le quali si procede e delle varie sentenze penali definitive emesse in relazione alle attività inquinanti dello stabilimento siderurgico, sia quella di intervenire immediatamente ed efficacemente per rendere finalmente rispettosa della salute dei lavoratori e della popolazione dei vicini centri abitati l'attività produttiva del siderurgico tarantino. Né risultano stanziati dall'ILVA, a tutt'oggi, somme minimamente sufficienti (ovvero adeguate garanzie finanziarie) in rapporto agli imponenti ed imprescindibili interventi di risanamento degli impianti. Elementi, tutti, che non possono non incidere sull'apprezzamento della affidabilità e della volontà di adempiere agli obblighi di legge che all'ILVA fanno capo.

¹ Si legge, in particolare, nella richiamata relazione depositata il 19.11.2012 dai custodi-amministratori, pagg. 27/28: Per quanto attiene gli interventi di miglioramento previsti nell'ambito del “Piano di Interventi per Adeguamento dello Stabilimento alle Linee Guida B.A.T.”, concordati nei predetti Atti d'Intesa stipulati da ILVA S.p.a. con le Autorità Competenti, negli anni 2003-2004, si evidenzia che, allo stato attuale, non risultano adottate le misure tecniche proposte da ILVA S.p.A. Inoltre, non si ha evidenza delle iniziative intraprese dalla stessa ILVA S.p.a. al fine di ottemperare alle disposizioni dei custodi e confermate dal Decreto di riesame AIA del 26.10.2012 che prevedono una serie di misure strutturali/gestionali che l'Azienda era tenuta a rispettare “da subito” ossia di alcun piano di attuazione delle stesse”.

In conclusione, meritano di essere ricordate alcune considerazioni svolte nella Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, approvata dalla Commissione nella seduta del 17 ottobre 2012, di cui sono Relatori l'On. Gaetano Pecorella e il Sen. Vincenzo De Luca, relazione che *"approfondisce le recenti vicende dell'impianto siderurgico dell'Ilva di Taranto"*.

In particolare, nel capitolo dedicato a "Gli effetti delle sostanze inquinanti sui bambini. L'attività di Governo" (pag. 379/386), si legge, tra l'altro.

... Non può non evidenziarsi, attraverso una semplice analisi temporale degli accadimenti, quale sia stata la condotta del Governo, e in particolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispetto alla gravissima emergenza ambientale e sanitaria che è stata accertata nella città di Taranto nell'ambito del procedimento penale condotto dalla locale procura, concernente l'impianto siderurgico Ilva. In una prima, ma importantissima fase dell'indagine, la procura ha proceduto, attraverso l'incidente probatorio innanzi al Gip, ad approfondire quelle che sono le tematiche più importanti relativamente allo stabilimento Ilva:

- l'accertamento degli inquinanti provenienti dall'impianto siderurgico;
- l'accertamento degli effetti dell'inquinamento sulla popolazione

... ..

La perizia epidemiologica, che pure è stata discussa in sede di incidente probatorio, ha rappresentato una situazione di gravissima emergenza sanitaria, atteso che gli inquinanti cui la popolazione dell'intera città di Taranto è esposta producono effetti a lungo e a breve termine, con un forte impatto anche sui bambini.

In sostanza, oggi, e non fra venti anni, i bambini sono soggetti ad una maggiore incidenza di malattie.

E' sufficiente, sul punto, richiamare quello che è stato riferito dai periti, i quali hanno più volte ribadito, nel corso dell'esame orale, come «lo stato di salute della popolazione di Taranto sia di indubbia compromissione», e che a causa dell'inquinamento ambientale in atto «la situazione sanitaria di Taranto sia grave», tenuto anche conto del confronto con la popolazione dell'intera regione Puglia: una «situazione di pressione ambientale, di stato di salute complessivo non solo di alcune aree di Taranto, ma di Taranto nel suo complesso rispetto alla regione, che è difficilmente riscontrabile in altre aree del Paese ... ».

Ed ancora: «Questa relazione importante tra inquinamento ambientale e incidenza di eventi coronarici di infarto è una delle cose forse più importanti in questo momento, perché ha un effetto non molto ritardato e su cui un intervento di prevenzione ambientale potrebbe ridurre l'incidenza di questi fenomeni in maniera importante. E' ovvio che quando si pensa al danno ambientale si pensa ai tumori, è indubbio che il tumore è una malattia importante, ma la frequenza di patologie coronariche è altrettanto importante e su questa si può fare un intervento immediato. Il secondo aspetto che ci ha ... , che mi ha colpito è l'impatto sui bambini, è ovvio che l'impatto sui bambini ha un'importanza notevole, perché si tratta di una popolazione particolarmente suscettibile e della protezione dei bambini in qualche modo noi siamo tutti corresponsabili, quindi questi due elementi a me hanno colpito e devo dirvi che anche con precedenti di numerose indagini che abbiamo condotto in altre parti del paese, questa coerenza degli effetti che abbiamo visto a Taranto non sono stati ... non è facile trovarli ... ».

Le sostanze inquinanti causano, secondo i periti «effetti avversi sulla salute infantile e sulla gravidanza». Insomma, «allo stato attuale delle conoscenze appare evidente che gli effetti (...) sulla salute sono molto complessi ed importanti, non solo per le patologie tumorali ma anche per il coinvolgimento della fisiologia di molti organi ed apparati, provocando gravi danni allo stato di salute degli esposti». Tra le malattie con le quali c'è un'associazione ci sono la leucemia linfoblastica acuta, la leucemia linfocitica cronica, i linfomi non Hodgkin e il mieloma multiplo.

Commentando i risultati dello Studio SENTIERI 1995-2002, il dottor Forastiere (uno dei periti medici) ha dichiarato, all'udienza del 30 marzo 2012 (v. pag. 29/30 del verbale da fonoregistrazione): «Quindi questo è un quadro di Taranto rispetto all'insieme della Puglia, anche tenendo conto degli indicatori di deprivazione a livello comunale, che testimonia una più alta mortalità per i cittadini di Taranto e Statte sia negli uomini che nelle donne.

Ora non mi dilungo per i singoli dati delle donne. Il dato che, in qualche modo, ha fatto ritenere preoccupante la situazione di Taranto è la mortalità infantile che vede, in

questo periodo, un eccesso di mortalità del 18% specialmente per le condizioni morbose di carattere perinatale, che sono sostanzialmente le malattie respiratorie acute al di sotto dell'anno di età, ma anche nello specifico la mortalità per tutti i tumori nei bambini. ~~Ora la mortalità per tumore, per fortuna, sta diventando un evento raro grazie alle terapie che sono in corso. Taranto aveva questo eccesso del 50% della mortalità per tumori infantili».~~

E dunque, è come se si fosse fatto un salto indietro, all'incirca, di più di cento anni quando, in corrispondenza dell'inizio dell'era industriale, non esistevano le norme a tutela dell'ambiente e dei lavoratori e la produzione era l'unico obiettivo da perseguire

Al termine di questo rapido esame, occorre ritornare a quello che è il punto nevralgico dell'intera vicenda: la tutela della salute.

Gli ultimi risultati delle indagini epidemiologiche hanno evidenziato come la compromissione della salute delle persone ricadenti nel raggio di azione delle emissioni nocive, si proietti in modo massiccio e diffuso anche verso, per così dire, la salute futura.

Allarmanti sono le risultanze delle ricerche che sottolineano il grave pericolo per la salute di chi, oggi, è un minore, e di chi in futuro lo sarà: più chiaramente dei bambini di oggi e di quelli di domani, compresi quelli che non sono ancora nati, ma che, in qualche modo, subiranno nel grembo materno quello che è lo stato di salute della madre.

Questo è il costo che sembra si sia disposti a sopportare per garantire, qualunque cosa accada, la produzione e il mantenimento dell'area industriale con i collegati profili occupazionali.

Ma in questo modo, lo Stato e le parti sociali finiscono per creare, per così dire, un enorme "debito pubblico sanitario".

E, dunque, così come il debito pubblico finanziario dovrà essere pagato dalle generazioni future, così anche il debito pubblico sanitario verrà inevitabilmente a costituire voce passiva di numerose generazioni a venire. Insomma, cambiano gli ambiti di azione, mutano i soggetti, ma sembra proprio che l'azione pubblica e privata in questo Stato, sia orientata a traslare verso il futuro i problemi, addossandoli ad altri.

Tutto ciò sembra avvenire senza attenzione per il futuro, pur di salvaguardare lo svolgimento di attività economiche ed industriali, in una sorta di primazia assoluta dell'economia su tutto, anche a costo che da quella produzione nociva derivino destini segnati e speranze frustrate.

Non esiste un costo, in termini di salute, sopportabile da uno stato civile per le esigenze produttive e non è accettabile che il presente e il futuro dei bambini di Taranto sia segnato irrimediabilmente. Nessun ragionamento di carattere economico/produttivo dovrà e potrà mai mettere minimamente in dubbio questo concetto

Infine, nel capitolo finale – "Conclusioni" – si legge, tra l'altro (pag. 391/397).

La Commissione ritiene doveroso esprimere delle considerazioni specifiche all'esito degli approfondimenti condotti sulla vicenda attinente all'Ilva di Taranto.

Si tratta, infatti, di una vicenda particolarmente complessa che ha visto l'intervento, a diverso titolo, della magistratura, del Governo, del Parlamento, degli enti locali (regione, provincia e comune), nonché dei sindacati dei lavoratori, intervenuti per sostenere le ragioni di coloro che, a seguito del provvedimento di sequestro emesso dalla magistratura, subiranno inevitabilmente effetti negativi sulla loro posizione lavorativa.

Il primo, imprescindibile dato, è costituito dalle conclusioni della perizia chimica ed epidemiologica depositata all'esito dell'incidente probatorio disposto nel procedimento penale condotto dalla procura di Taranto.

La perizia descrive una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, diffuse e fuggitive, dello stabilimento Ilva Spa e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico costituiti dall'area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie ed area grf (gestione rottami ferrosi).

Risulta processualmente come gli inquinanti siano entrati anche nella catena alimentare, tanto da determinare l'abbattimento di migliaia di animali, nei quali si erano riscontrate imponenti tracce di diossina

... ..
In sostanza, gli interessi coinvolti nella vicenda in esame sono molteplici, tutti di rilevanza costituzionale, ma non tutti bilanciabili fra di loro, sì da determinare la frustrazione di un interesse rispetto ad un altro.

In particolare, fondamentale oggetto di tutela è la salvaguardia del diritto alla salute, contemplato dall'articolo 32 della Costituzione che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

Si tratta di un diritto insopprimibile, che non può essere bilanciato o sacrificato con nessun altro diritto o libertà, sia pure di rango costituzionale.

La salvaguardia della salute umana è definita come fondamentale diritto dell'individuo.

Come è stato da più parti sottolineato, anche altri valori costituzionali sono chiamati in causa, primo fra tutti la tutela del lavoro.

Non solo l'articolo 1 della Carta costituzionale afferma il principio per cui l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma ben cinque articoli della Costituzione sono dedicati alla tutela del lavoro (compresa l'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero).

Senza considerare poi che la tutela del lavoro rappresenta la condizione indispensabile per la tutela della dignità umana. Nessuna dignità può esistere laddove manchino i mezzi di sussistenza e la garanzia delle condizioni minimali di vita che possano consentire all'uomo di esprimersi come singolo e nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, prima fra tutti la famiglia.

E nessuna dignità vi può essere nel caso in cui il lavoro non venga effettuato in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore medesimo.

Ed allora, è proprio dalla lettura delle norme che si comprende come la tutela della salute abbia un posto preminente e debba essere salvaguardata anche, e soprattutto, nell'ambiente lavorativo che rappresenta certamente un luogo in cui le forze in campo sono sbilanciate: da un lato, vi è il datore di lavoro che si trova in una posizione, per così dire, di "forza"; dall'altro, il lavoratore che sarebbe tendenzialmente disposto ad accettare condizioni lavorative insalubri e pericolose per la salute, pur di lavorare.

Handwritten signature

Altro interesse coinvolto è quello relativo all'iniziativa economica privata (contemplato dall'articolo 41 della Costituzione), iniziativa che è definita "libera", ma che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Ancora una volta si ha la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la tutela del diritto alla salute è insopprimibile, non limitabile, non comprimibile, rappresentando non solo un diritto fondamentale per il singolo, ma un interesse per l'intera collettività, di tal ché non è disponibile²

Il problema delle ricadute occupazionali che discendono dal provvedimento di sequestro e dall'esigenza di evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di reati contro la salute e l'integrità dell'incolumità pubblica è un problema la cui soluzione appartiene esclusivamente alla pubblica amministrazione ed al soggetto imprenditoriale, secondo le rispettive competenze di valutazione (per la pubblica amministrazione) e di adeguamento (per l'imprenditore) ad un modello aziendale che garantisca una produzione nel rispetto del diritto alla salute

² Trattasi, né più né meno – è il caso di ricordarlo –, dello stesso diritto in funzione della cui tutela, nel 2002, l'Autorità Giudiziaria ordinò, sottoponendoli a sequestro preventivo, la chiusura dei reparti più inquinanti (la cokeria) dello stabilimento ILVA di Genova, con provvedimento confermato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione.

... ..
Ancora una volta, questa Commissione ha dovuto constatare che solo l'intervento della magistratura ha determinato un effettivo impulso all'attività della pubblica amministrazione, il che è certamente inaccettabile, perché la pubblica amministrazione dovrebbe orientare la propria attività nel rispetto delle regole a prescindere dall'avvio di un'attività giudiziaria, che peraltro è il segno evidente della tardività dell'azione amministrativa.

A parte le considerazioni sull'attività del Ministero dell'ambiente, altre osservazioni si impongono con riferimento agli enti territoriali.

Pare incredibile che nel corso degli anni non sia stata messa in atto una strategia di controlli, di prescrizioni, di verifiche che potesse garantire il perseguimento degli obiettivi produttivi dell'impresa senza alcun pregiudizio per la salute umana.

Cosa sia stato fatto dagli organi di controllo e dagli enti territoriali nel corso di decenni non è dato sapere".


P.Q.M.

Visto l'art. 321 c.p.p., rigetta l'istanza di revoca del sequestro preventivo proposta in data 20.11.2012 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di ILVA s.p.a.

Taranto, 30 novembre 2012

Il G.i.p.

A. Patrizia Todisco



TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO G.I.P.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 30.11.12 alle ore 12.30

IL CANCELLIERE

Proquiriti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

DAZ C.I.P.

OGGI 30 NOV. 2012

IL SEGRETARIO

IL CANCELLIERE

Di

